

Elemento soggettivo dell'illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019

Elemento soggettivo dell'illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata "per mero errore nella formazione del fascicolo"*).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019